



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI L'AQUILA E SULMONA

REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE PREMESSE

L'art. 9 del DL 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella Legge n. 27/2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico:

“ 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- omissis-

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”

Il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è stato approvato il D.M. Giustizia n. 140 in data 20 luglio 2012 (GU n. 195 del 22-8-2012).

Questo Consiglio intende assumere le specifiche deliberazioni che seguono:

1. Richiesta di parere da parte degli iscritti per l'avvio di un procedimento d'ingiunzione.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art. 12 lett. i) D. Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l'avvio di un **procedimento d'ingiunzione** (ex artt. 633 e 636 cpc).

2. Richiesta di parere da parte degli iscritti nell'ambito di un procedimento ordinario.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art. 12 lett. i) D. Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) per l'avvio e/o nell'ambito di un **giudizio ordinario**.

3. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento di ingiunzione.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art. 12 lett. i) D. Lgs. 139/2005 su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell'ambito di un **procedimento d'ingiunzione** (ex artt. 633 e 636 cpc).



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI L'AQUILA E SULMONA

4. Richiesta di parere da parte dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di un procedimento ordinario.

Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) nell'ambito di un **giudizio ordinario** (anche di opposizione al D.I.) il Consiglio dell'Ordine **è tenuto** ai sensi dell'art. 2233 c.c. a fornire al Giudice un **supporto tecnico** nella comprensione della complessità della prestazione resa anche ai fini della corretta applicazione del DM 140/2012.

5. Richiesta di parere per una serie di prestazioni in parte concluse entro ed in parte concluse dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012.

Per le prestazioni ultimate entro l'entrata in vigore del DM 140/2012 (23/8/2012) il Consiglio dell'Ordine **è tenuto** ad emettere il prescritto parere sulla base della abrogata tariffa, mentre per le prestazioni ultimate dopo l'entrata in vigore del DM 140/2012 può valutare discrezionalmente di:

- formulare un parere anche per dette prestazioni, facendo riferimento al DM 140/2012;
- astenersi dalla formulazione di parere, per le ragioni indicate ai punti superiori.

6. Richiesta di parere da parte degli iscritti in presenza di onorari preconcordati.

Il Consiglio dell'Ordine **non è tenuto** a formulare pareri in materia di liquidazione di onorari ex art. 12 lett. i) D. Lgs. 139/2005 su richiesta degli iscritti in presenza di **onorari preconcordati**.

Per la richiesta del parere di liquidazione delle parcelle relative a prestazioni terminate entro la data del 23/08/2012 valgono le disposizioni del previgente regolamento.

Sul sito web dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila e Sulmona www.odceclaquila.it nella sezione *modulistica*, è disponibile la seguente documentazione:

- 1) richiesta di liquidazione parcelle (due versioni: singolo professionista/appartenente a studio associato);
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per spese di trasferta;
- 4) indicazioni per redazione della relazione sintetica sull'attività svolta;
- 5) schema conforme.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione liquidazione parcelle, il file contenente lo schema conforme dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: laquila@odcec.legalmail.it inserendo nell'oggetto la causale: **LIQUIDAZIONE PARCELLA**